





STATUTO

ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA

DI FERRARA



(modificato con approvazione dell'assemblea ordinaria del 18 aprile 2019
ed adeguato alle modifiche statutarie di Federfarma approvate dall'assemblea
nazionale del 13 dicembre 2017



Art. 1

E' costituita l'Associazione sindacale dei titolari di farmacia della provincia di Ferrara denominata "Associazione Titolari di Farmacia"

L'Associazione Titolari di Farmacia è apartitica.

Essa aderisce all'Unione Regionale Sindacale Titolari di Farmacia dell'Emilia Romagna -Federfarma Emilia Romagna ed alla Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma.

L'Associazione Titolari di Farmacia non ha scopi di lucro.

Art. 2

L'Associazione Titolari di Farmacia ha sede in Ferrara

La sua durata è illimitata.

Art. 3

L'Associazione Titolari di Farmacia ha lo scopo di tutelare gli interessi sindacali, economici, tecnici e morali dei titolari di farmacia della provincia di Ferrara anche attraverso la disponibilità di idonea assistenza tecnica in materia sindacale, legale, amministrativa, economica e deontologica.

A tal fine l'Associazione Titolari di Farmacia:

a) rappresenta gli associati e tutela a livello provinciale gli interessi sindacali, economici, tecnici e morali dei titolari di farmacia della provincia di Ferrara;

b) rappresenta, altresì, i propri associati nei confronti delle OO.SS. dei lavoratori dipendenti dalle farmacie private, per la stipula di eventuali contratti di lavoro provinciali previsti dal C.C.N.L. di settore;

c) Per conto dei propri associati cura i rapporti, anche di ordine economico, con gli Enti Locali, le Asl, gli organi e gli uffici di assistenza sanitaria e farmaceutica pubblica e/o privata, gli Enti Assistenziali e qualunque altro Ente e/o Istituto pubblico e/o privato, ed eroga, sempre a favore dei propri associati, prestazioni di carattere tecnico, amministrativo, contabile e di amministrazione del personale. Detti servizi possono essere prestati anche a favore di non associati, previa insindacabile delibera di ammissione al servizio del Consiglio Direttivo;

d) collabora con altre strutture provinciali, regionali e nazionali della categoria, con gli ordini professionali, con le Autorità e con altri

organismi anche accademici competenti nello studio e nella risoluzione dei problemi attinenti l'attività svolta dalle farmacie, l'esercizio della professione di farmacista ed il servizio farmaceutico, promuovendo, altresì, ovvero partecipando, all'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione professionale;

e) cura il periodico aggiornamento dell'elenco dei titolari di farmacia associati e la sua pubblicazione e diffusione all'Unione regionale ed alla Federazione nazionale;

f) nomina e designa i propri rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed Organi Pubblici e Privati, nei quali tale rappresentanza sia prevista, ammessa, o richiesta;

g) in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettua, nei confronti dei propri associati, tutte quelle altre attività ritenute necessarie ed opportune, quali, a titolo di esempio, la fornitura delle pubblicazioni e degli strumenti necessari ad una corretta gestione della farmacia (Gazzetta Ufficiale, aggiornamenti alle liste dei farmaci concedibili, ecc.), nonché la realizzazione di iniziative culturali, di formazione e aggiornamento;

h) effettua la raccolta sistematica ed il periodico aggiornamento dei dati del settore, anche fornendoli all'Unione regionale ed alla Federazione nazionale.

L'Associazione Titolari di Farmacia esercita altresì tutte quelle altre funzioni che le competono a norma di legge o per deliberazione dell'Assemblea.

L'Associazione Titolari di Farmacia si assume nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti che gestiscono i tributi il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che gli amministratori, i rappresentanti legali e i dipendenti dell'Associazione Titolari di Farmacia commettessero o avessero commesso nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro affidati.
L'assunzione vale nei casi in cui i soggetti precedentemente indicati abbiano commesso violazioni senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Associazione Titolari di Farmacia.
Per il contenimento dei propri costi di gestione, necessari per il conseguimento degli scopi dell'Associazione Titolari di Farmacia, la stessa Associazione Titolari di Farmacia potrà stipulare con soggetti terzi, individuali o collettivi, contratti aventi ad oggetto la condivisione dell'utilizzo della propria sede e dei servizi amministrativi del proprio personale dipendente.

Art. 4

In vista del raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione Titolari di Farmacia potrà costituire società ovvero acquisire partecipazioni in società, a eccezione delle società titolari di farmacia, o consorzi costituite tra titolari di farmacia ovvero loro organizzazioni, aventi ad oggetto esclusivo o principale uno o più dei propri scopi.

Altresì l'Associazione Titolari di Farmacia potrà costituire ovvero acquisire partecipazioni in Società, a eccezione delle società titolari di farmacia, quando l'Assemblea lo giudichi funzionale al corretto svolgimento dell'attività associativa o comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali.

Tale partecipazione è deliberata dall'Assemblea.

Art. 5

Possono essere soci sia persone fisiche che società titolari o gestrici di farmacia ai sensi di legge, ubicate nella provincia di Ferrara. La domanda di ammissione, che implica accettazione delle norme del presente statuto, è diretta alla Presidenza dell'Associazione Titolari di Farmacia. Su di essa decide il Consiglio Direttivo il quale ha la facoltà di accettare o di respingere la domanda con obbligo di motivazione, impregiudicata restando nell'aspirante socio la facoltà del ricorso ai Probiviri i quali decideranno in merito in modo definitivo.

Sono a tal fine considerati titolari di farmacia i legali rappresentanti delle gestioni ereditarie e i gestori provvisori.

Le società titolari o gestrici di farmacia devono comunicare all'Associazione Titolari di Farmacia l'elenco dei soci ed ogni loro variazione e sono rappresentate da un componente degli organi sociali delle stesse, purché Farmacista iscritto all'Albo, oppure dal direttore responsabile delle singole Farmacie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni. Il rappresentante della società titolare di farmacia o gestrice di farmacia esercita i diritti di elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione Titolari di Farmacia. Nei rapporti con l'Associazione Titolari di Farmacia viene considerato urbano o rurale in relazione alle caratteristiche della farmacia della quale è socio.

Le società Titolari o gestrici di farmacia sono equiparate ai Titolari di farmacia rurale se tutte le farmacie possedute o gestite possiedono i requisiti di ruralità previsti dalla legge.

Le farmacie facenti capo ad enti pubblici, qualunque sia la loro forma giuridica, nonché le società di capitali per la gestione delle stesse, possono essere ammesse all'Associazione Titolari di Farmacia in qualità di aderenti e il loro rappresentante è escluso dall'elettorato

attivo e passivo in seno all'Associazione Titolari di Farmacia. Gli aderenti usufruiscono dei servizi tecnico professionali dell'Associazione Titolari di Farmacia. L'adesione all'Associazione Titolari di Farmacia comporta l'obbligo di uniformarsi a tutte le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I soci non possono aderire ad altre Associazioni Sindacali fra titolari di farmacia.

L'Associazione Titolari di Farmacia non può associare farmacie operanti sul territorio di altre province ovvero di altre Regioni, fatta eccezione per quanto previsto dal comma successivo.

Nel caso in cui manifestino la volontà di aderire all'Associazione Titolari di Farmacia, società Titolari o gestrici di più farmacie situate in diverse province, queste sono tenute ad aderire a tutte le Associazioni ove hanno sede le farmacie possedute, alle condizioni rappresentative e partecipative stabilite dalle singole Associazioni provinciali, fermo restando che i contributi dovuti da detti titolari saranno calcolati in ciascuna provincia in base a tutte le farmacie possedute nel territorio di competenza.

Possono altresì essere ammessi alla Associazione, quali Soci Aderenti, i soggetti titolari o i gestori, qualunque sia la loro forma giuridica, società di capitali comprese, di farmacia pubblica, ubicata nel territorio della Provincia di Ferrara.
Alla domanda di ammissione alla Associazione, l'aspirante società titolare o gestrice di farmacia deve allegare il proprio atto costitutivo e l'elenco dei soci

Art. 6

Per la violazione o la mancata osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati assunti dagli Organi dell'Associazione Titolari di Farmacia, sono previste le seguenti sanzioni:

- censura;
- esclusione per un massimo di mesi sei dalla partecipazione di tutti i rappresentanti dell'associato sanzionato alle riunioni degli Organi dell'Associazione Titolari di Farmacia;
- sospensione per un massimo di mesi sei della qualità di associato con conseguente pari sospensione di tutti i servizi forniti dall'Associazione Titolari di Farmacia e dalle strutture ad essa collegate. In caso di mancato versamento delle quote associative e/o contributive, la sospensione ha termine solo con l'avvenuta regolarizzazione da parte del socio. Qualora la morosità si protragga oltre il termine di anni due, il Consiglio Direttivo può pronunciare la decadenza dalla qualità di associato;

- decadenza dalla qualità di associato all'Associazione Titolari di Farmacia.

Le stesse sanzioni si applicano al socio che ponga in essere comportamenti o atti in contrasto con interesse dell'Associazione Titolari di Farmacia.

Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio Direttivo. Nell'individuazione della sanzione da comminare il Consiglio Direttivo tiene conto dei seguenti elementi:

a) irrogazione di precedenti sanzioni;
b) comportamenti volti a minimizzare il danno, ovvero dimostrativi di una resipiscenza.

Contro le sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo il socio può ricorrere, nei venti giorni successivi dalla data di comunicazione, al Collegio dei Probiviri che deciderà inappellabilmente, con obbligo di motivazione.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione Titolari di Farmacia:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Rurale;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 8

L'Assemblea è formata da tutti gli associati, con l'esclusione dei soci aderenti.

Essa è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio e la determinazione dei contributi e della tassa di iscrizione, in via straordinaria su convocazione del Consiglio o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci per deliberare sugli argomenti indicati nella deliberazione del Consiglio o nella richiesta dei soci.

L'Assemblea si riunisce altresì in via ordinaria, sempre entro la fine del mese di marzo, al compimento di ogni triennio, per procedere al rinnovo delle cariche.

Art. 9

Spetta all'Assemblea:

a) l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;

b) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

c) la determinazione dei contributi a carico dei soci e la misura della tassa di iscrizione;

d) la deliberazione per l'adesione alla Unione Regionale Titolari di Farmacia dell'Emilia Romagna - Federfarma Emilia Romagna ed alla Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma, ovvero l'assunzione di partecipazione in società o consorzi di cui all'art. 4;

e) la deliberazione per l'eventuale adesione ad associazioni del settore commercio esistenti a livello provinciale;

f) l'approvazione del regolamento e le modifiche del medesimo nonché le deliberazione sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione Titolari di Farmacia;

g) la ratifica dei contratti di lavoro per il personale dipendente dalle farmacie eventualmente stipulati dal Consiglio;

h) l'acquisto e l'alienazione degli immobili.

Art. 10

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avvisi inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata o a mezzo telefax o altro mezzo idoneo contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

In caso di particolare necessità e urgenza, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può essere convocata con preavviso telegrafico di soli 3 giorni.

L'Assemblea è valida:
- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le votazioni possono avvenire per appello nominale o secondo diverse modalità approvate preliminarmente dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, delibera a maggioranza dei presenti.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Al solo fine del calcolo dei voti nelle deliberazioni, le società Titolare o gestrici di più farmacie aderenti, anche tra loro correlate e collegate direttamente o indirettamente o tramite società controllate o partecipate, non possono rappresentare più del 2 % degli associati.

I soci che non possono partecipare personalmente alle Assemblee possono delegare esclusivamente un altro socio.
Ogni socio può essere portatore di non più di tre deleghe.

Non è consentito il conferimento di delega per le votazioni relative alle elezioni di organi dell'Associazione Titolari di Farmacia.

Art. 11

Per la validità delle deliberazioni riguardanti la adesione alla Unione Regionale o alla Federazione Nazionale, le modifiche del presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione Titolari di Farmacia, occorre la presenza, fisica o per delega, di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto, tanto in prima, che in seconda convocazione.

Art. 12

Nelle Assemblee indette per la nomina dei componenti degli organi dell'Associazione Titolari di Farmacia le urne devono restare aperte per almeno un giorno festivo.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo viene eletto con voto segreto dall'Assemblea nel proprio seno e si compone di 10 membri. Uno di essi è il Dirigente Responsabile della Sezione Rurale che viene eletto, con antecedente votazione separata, dai componenti della Sezione Rurale, ed essendo già membro di diritto non partecipa alle elezioni per il Consiglio Direttivo. E' consentito esclusivamente per le imprese famigliari, delegare per le attività sindacali un componente iscritto all'ordine dei farmacisti ed operante all'interno della farmacia stessa.

Il Consiglio Direttivo, in occasione della sua prima riunione, nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione Titolari di Farmacia.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione Titolari di Farmacia e provvede alla attuazione delle direttive e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo provvedere:

- alla costituzione e funzionamento degli uffici dell'Associazione Titolari di Farmacia;
- a deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- a redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- a proporre all'Assemblea le misure della quota associativa annuale e le modalità di pagamento;
- a trattare e decidere su tutti gli argomenti di interesse dell'Associazione Titolari di Farmacia che non rientrano nella competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo per problemi territorialmente circoscritti nell'ambito di una sola AUSL può nominare un referente. Lo stesso, qualora non risulti tra i componenti del Consiglio Direttivo, è chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso ed esprime un parere consultivo in relazione ad eventuali deliberazioni inerenti il territorio della AUSL della quale è referente.

Art. 15

Verrà costituita nell'ambito dell'Associazione Titolari di Farmacia una Sezione provinciale dei Titolari di Farmacia rurale, con competenza specifica per quanto riguarda i problemi di carattere rurale della categoria.

La Sezione Rurale, elegge, il proprio Dirigente Responsabile che è, ai sensi dell'articolo 12, membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al mese.

Esso viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o altro mezzo idoneo, inviato con almeno 3 giorni di anticipo, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il luogo e il giorno della riunione.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta di almeno 4 membri del Consiglio medesimo che rappresentino almeno 1/3 del Consiglio medesimo.

Il Consiglio è valido con la presenza di almeno 6 membri e delibera a maggioranza dei presenti.

La sede di convocazione del Consiglio Direttivo sarà prescelta nell'ambito del territorio della provincia di Ferrara.

In caso di parità il Presidente ha voto prevalente.

Il Consiglio ha facoltà di sottoporre particolari questioni all'approvazione degli associati, a mezzo di referendum scritto stabilendo di volta in volta le modalità di espletamento dello stesso.

Art. 17

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli presiede l'Assemblea ed ha la rappresentanza negoziale e processuale dell'Associazione Titolari di Farmacia e la firma sociale.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

La sottoscrizione del Vice Presidente fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea fra gli associati, è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, scegliendolo fra i tre membri effettivi.

Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve, altresì, accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.

Art. 19

Il Collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea fra gli associati, è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Uno dei componenti effettivi assume l'Ufficio di Presidente.

Spetta al Collegio dei Probiviri:

a) decidere sui ricorsi dei soci avverso alle sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 6;
b) decidere sulle vertenze che sorgessero fra socio e socio e fra socio e Associazione Titolari di Farmacia;
c) emettere il parere su tutte le questioni che gli fossero sottoposte dal Consiglio;
d) intervenire, se richiesto, come organo tecnico consultivo o come arbitro amichevole compositore in tutte le vertenze riguardanti i rapporti fra Associazione Titolari di Farmacia e singoli soci e Mutue, Enti economici, fornitori o clienti.

Il Collegio esercita le sue funzioni senza formalità di procedure, redige per iscritto i suoi pareri ed i suoi lodi che saranno notificati agli interessati a cura dello stesso Collegio, e sono inappellabili.

Art. 20

Il fondo comune dell'Associazione Titolari di Farmacia è costituito dai contributi ordinari e straordinari versati dagli associati dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali, dai beni mobili, immobili, impianti, attrezzature acquistati con i contributi e le rendite, dalle partecipazioni presso società ed enti, titoli di credito e quant'altro comunque sia in proprietà dell'Associazione Titolari di Farmacia.

Le quote ed i contributi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non rivalutabili

Il fondo comune, a norma dell'art. 37 del codice civile, finché dura l'Associazione Titolari di Farmacia è indivisibile ed i singoli associati non possono chiederne la divisione né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione a qualsiasi titolo deliberata.

L'esercizio finanziario si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, approntati dal tesoriere, proposti dal Consiglio Direttivo, sono approvati dall'Assemblea rispettivamente entro il 15 dicembre e il 30 aprile di ciascun anno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve.

Art. 21

Tutti i componenti degli organi dell'Associazione Titolari di Farmacia durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se per qualsiasi causa vengono a mancare uno o più componenti degli organi dell'Associazione Titolari di Farmacia, il Consiglio Direttivo può

cooptare fino allo scadere del triennio, gli associati che nelle elezioni hanno riportato il maggior numero dei voti fra i non eletti.

Nel caso che venga a mancare contemporaneamente la maggioranza dei componenti di un organo, l'Assemblea deve essere immediatamente convocata a cura del consigliere più anziano tra quelli rimasti in carica per provvedere ad una nuova elezione.

Art. 22

Tutte le cariche sociali non sono retribuite. Ad ogni componente degli Organi sociali spetta il rimborso a piè di lista, delle spese sostenute per incarichi formalmente affidatigli.

Art. 23

Le deliberazioni degli Organi previsti dal presente Statuto debbono risultare dai libri dei verbali.
Ad ogni effetto fanno testo le deliberazioni trascritte nei libri dei verbali.

Art. 24

La deliberazione di sciogliere l'Associazione Titolari di Farmacia deve essere presa dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

La stessa Assemblea di scioglimento, disporrà le modalità per la liquidazione delle attività sociali e la loro destinazione.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione Titolari di Farmacia locale, regionale o nazionale con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito, in tale secondo caso, l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

Art. 25

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge regolanti la materia.